



*Prot. 968/2022*  
*Rep. 51/2022*  
*Classif. VI/3*

## **LA DIRETTRICE**

**VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta del 3 marzo 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento interno dello Stabulario del Dipartimento di Medicina Molecolare

## **DECRETA**

l'emanazione del seguente Regolamento interno dello Stabulario del Dipartimento di Medicina Molecolare

Roma, 29 marzo 2022

**f.to La Direttrice**  
Prof.ssa Marella Maroder



## **REGOLAMENTO INTERNO STABULARIO**

**Lo scopo del presente regolamento interno è di fornire le informazioni necessarie alla corretta gestione ed utilizzo dello Stabulario del Dipartimento di Medicina Molecolare.**

Roma, 3 marzo 2022

f.to

Prof.ssa Marella Maroder

Direttrice Dipartimento di Medicina Molecolare



## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I - Parte generale</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Art. 1 - Lo Stabulario</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>Art. 2 - Il Titolare</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>Art. 3 - Il Responsabile della Gestione dello Stabulario</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>Art. 4 - Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario</b> ..... | <b>4</b>  |
| <b>Art. 5 - Il Medico Veterinario</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Art. 6 - Il Responsabile del progetto di ricerca</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>Art. 7 - Funzioni dei Tecnici di Stabulario</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>TITOLO II - Linee guida</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>Art. 8 - Regolamentazione degli accessi</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>Art. 9 - Norme comportamentali di base</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>Art. 10 - Procedura per ordinare animali</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Art. 11 - Procedura per inviare animali ad altri enti di ricerca</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Art. 12 - Controlli giornalieri nelle sale di stabulazione</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Art. 13 - Controlli sanitari nei locali di stabulazione</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>Art. 14 - Programma di controlli periodici formalizzati</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>TITOLO III - Procedure operative standard (POS)</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>Art. 15 - Procedure di disinfezione delle superfici dei locali e degli oggetti</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>Art. 16 - Procedura per la gestione dei flussi sporco/pulito</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>Art. 17 - Procedure di controllo della temperatura e umidità</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>Art. 18 - Procedure per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la conservazione e lo smaltimento delle carcasse</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>Art. 19 - Procedura in caso di fuga di animali</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>Art. 20 - Procedura per animali malati o feriti</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>Art. 21 - Procedura per l'eutanasia</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>Art. 22 - Procedura per la manipolazione e trasporto di materiale biologico dallo Stabulario ad altri locali della struttura</b> .....  | <b>12</b> |
| <b>Art. 23 - Procedure in caso di infortunio legato alle attività dello Stabulario</b> .....   | <b>12</b> |



## TITOLO I - Parte generale

### Art. 1 - Lo Stabulario

1. Lo Stabulario del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università Sapienza di Roma (in seguito indicati rispettivamente come "Stabulario" e "Dipartimento") è situato c/o Dipartimento di Medicina Molecolare - IV piano dell'Edificio B del Complesso Regina Elena in Viale Regina Elena 291, 00161 - Roma (RM).
2. Lo Stabulario si configura come "Stabilimento utilizzatore a fini sperimentali o a altri fini scientifici", a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 e s.m.i., su autorizzazione del Ministero della Salute n. 13/2021-UT del 26/07/2021, delle seguenti specie animali: topi (*Mus musculus*).
3. Lo Stabulario di Dipartimento è destinato ad ospitare annualmente un totale di circa 3000 topi. Parte dello Stabulario sarà dedicata anche alla stabulazione di topi che presentano una compromissione del sistema immunitario o che devono comunque essere stabulati in condizioni particolarmente stringenti, per un totale di circa 1000 topi all'anno. A questo scopo lo Stabulario include una zona in cui gli animali potranno essere mantenuti in condizioni "specific pathogen-free" (SPF). Lo Stabulario si configura, pertanto, come una barriera classica per animali SPF, in cui gli animali stabulati sono indenni da un certo numero di specifici microrganismi potenzialmente patogeni.
4. Nello Stabulario possono essere svolti specifici programmi di ricerca approvati da agenzie italiane ed internazionali (es. Comunità Europea, AIRC, Ministero dell'Università e della Ricerca), in regola con quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 26/2014 e s.m.i., in ordine alla istituzione dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA).
5. Gli esperimenti su animali sono consentiti solo quando non sia possibile utilizzare altri metodi di ricerca scientificamente validi e praticamente applicabili *ex vivo* o *in vitro*, per ottenere il risultato desiderato, nel rispetto delle condizioni dettate dal D.Lgs. 116/92 e s.m.i..
6. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto sugli animali citati nell'autorizzazione ministeriale per cui lo Stabulario è abilitato, dopo soddisfazione dei requisiti di legge.
7. Tutti i progetti di sperimentazione devono essere depositati in copia presso lo Stabulario. Gli utenti che utilizzino gli animali esclusivamente quali donatori d'organi o tessuti, attività che ai sensi di legge non costituisce sperimentazione, sono comunque tenuti a preventivarne il numero, tipo e/o durata del protocollo di utilizzo di concerto con il Responsabile dello Stabulario.
8. Gli utenti autorizzati ad operare nello Stabulario devono:
  - conoscere le disposizioni di legge sull'uso sperimentale degli animali;
  - possedere i requisiti e le competenze professionali richiesti dalla normativa;
  - rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente;
  - conoscere ed impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento. La sperimentazione animale nell'ambito dell'Università si effettua nel rispetto della normativa vigente sulla materia (D.Lgs. 116/92 e s.m.i.) ed in ottemperanza alla disciplina europea recepita dal citato Decreto.

### Art. 2 - Il Titolare

1. Il Rettore pro tempore dell'Università Sapienza di Roma è utilizzatore e rappresentante legale gestore dello Stabulario.
2. Allo stesso compete di richiedere e/o aggiornare l'autorizzazione quale Stabilimento utilizzatore, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i., su documentazione predisposta dagli Uffici competenti. Al Rettore competono anche le comunicazioni e le richieste di autorizzazione agli organi di competenza circa lo svolgimento delle attività di ricerca (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i.).

### Art. 3 - Il Responsabile della Gestione dello Stabulario

1. Il Responsabile della Gestione dello Stabulario, eventualmente coadiuvato dal co-Responsabile della Gestione dello Stabulario, vigila sulla corretta applicazione sia delle vigenti norme (D.Lgs. 116/92 e s.m.i.), sia del presente regolamento e delle procedure previste per operare nello Stabulario. Inoltre, vigila sulla programmazione e sul corretto utilizzo dello Stabulario, si coordina con il co-Responsabile



dello Stabilimento, il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario (RAS), il Medico Veterinario e con i Responsabili dei progetti di ricerca.

2. Ha la responsabilità di:
  - a. Vigilare sulla sicurezza dei locali, delle attrezzature, degli operatori e degli animali;
  - b. Vigilare sull'operato del Responsabile dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario;
  - c. Elaborare e far conoscere le procedure per il lavoro nello Stabulario;
  - d. Rapportarsi con il Medico Veterinario sulla conduzione degli esperimenti dei vari operatori scientifici;
  - e. Autorizzare i ricercatori e chiunque altro chieda di utilizzare lo Stabulario, vigilando poi sul loro operato;
  - f. Visionare i progetti di ricerca che contemplano l'utilizzo sperimentale di animali e discuterne, al caso, i vari aspetti con il Responsabile del progetto, prestando consulenza scientifica dove necessario;
  - g. Valutare eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali o comunque lesivi della tutela ad essi dovuta e proporre le eventuali conseguenti misure correttive;
  - h. Fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi con i lavori nello Stabulario e per le eventuali revisioni ed aggiornamenti.

#### **Art. 4 - Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario (RAS)**

1. Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario (RAS) è persona qualificata, individuata e designata dal Responsabile della Gestione dello Stabulario tra il personale afferente al Dipartimento.
2. Ha l'incarico di:
  - a. Vigilare sull'operato del personale cui sono affidate le operazioni di pulizia e stabulazione degli animali entro lo Stabulario;
  - b. Provvedere affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale che attende alla conduzione dello Stabulario e che opera la sperimentazione animale nello stabilimento;
  - c. Redigere le Procedure Operative Standard (POS) per le varie attività di pulizia e stabulazione, di cura degli animali e di ricerca;
  - d. Provvedere alla vidimazione (da parte del Ministero competente o organo a ciò preposto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. 116/92 e s.m.i.) ed alla corretta compilazione del registro di utilizzo;
  - e. Curare che tali registri siano conservati per almeno tre anni e che siano resi disponibili per le autorità competenti che ne facciano richiesta;
  - f. Fornire consulenza nel redigere e nel trasmettere al Responsabile della Gestione dello Stabulario ed agli Organi competenti la documentazione predisposta dai Responsabili del progetto di ricerca, relativa alla comunicazione di cui all'art. 6 del presente regolamento comma 1, lettera a e alle richieste di autorizzazione in deroga di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i.;
  - g. Redigere e trasmettere al Ministero della Salute Direzione Generale dei Servizi Veterinari, tramite gli uffici competenti ed entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale contenente i dati statistici di cui all'art. 15 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i.. Nella relazione saranno indicati i dati relativi all'impiego degli animali ai fini sperimentali, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 8 del 22/4/94, al capitolo "Relazione".

#### **Art. 5 - Il Medico Veterinario**

1. Il Medico Veterinario è responsabile dei controlli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i..
2. Vigila in generale sulle condizioni di salute degli animali, fornendo l'assistenza sanitaria veterinaria e svolgendo funzioni di consulenza sul benessere e sullo stato sanitario degli animali, in base ad un programma di interventi concordato con il Responsabile della Gestione dello Stabulario e con il



Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario.

3. Il Veterinario deve in particolare:
  - a. Controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali inseriti nei programmi sperimentali, allo scopo di evitar loro danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
  - b. Controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine delle quali dovrà decidere se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso;
  - c. Provvedere, unitamente al Responsabile del progetto di ricerca, alla verifica generale del protocollo di sperimentazione sottoscrivendolo per quanto di competenza;
  - d. Comunicare al Responsabile della Gestione dello Stabulario eventuali gravi inconvenienti riscontrati nella gestione dello Stabulario;
  - e. Fornire al Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario la propria assistenza veterinaria, nonché la propria consulenza per garantire il benessere degli animali sia eseguendo regolari ispezioni riportate su apposito registro, verificando le condizioni in cui sono alloggiati e curati gli animali, in base alle necessità sperimentali. Il professionista segnalerà allo stesso Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario ed al Responsabile della Gestione dello Stabulario eventuali inconvenienti riscontrati.

#### **Art. 6 - Il Responsabile del progetto di ricerca**

1. Il Responsabile del progetto di ricerca è persona qualificata, a capo di un progetto di ricerca che contempla l'utilizzo di animali da laboratorio, a cui compete quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare:
  - a. La redazione e la sottoscrizione della documentazione relativa alla comunicazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 7 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i., corrispondente all'allegato 4 della Circolare del Ministero della Sanità n. 8 del 22/4/94, che dovrà essere sottoscritta, per quanto di competenza, dal Responsabile della Gestione dello Stabulario, dal Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario e dal Medico Veterinario;
  - b. La redazione e la sottoscrizione della documentazione relativa alle autorizzazioni in deroga, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 116/92 e s.m.i. quando il Medico Veterinario ne ravvisi la necessità e/o qualora le circostanze lo richiedano;
  - c. La corretta esecuzione di quanto indicato nei protocolli sperimentali, in stretto coordinamento con il Responsabile della Gestione dello Stabulario, con il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario e con il Medico Veterinario;
  - d. La collaborazione con il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario affinché questi possa predisporre l'organizzazione delle strutture;
  - e. L'adeguata istruzione dei partecipanti al progetto di ricerca, qualora necessitino di particolari cognizioni, vigilando sulla corretta esecuzione degli esperimenti.

#### **Art. 7 - Funzioni dei Tecnici di Stabulario**

1. Il personale tecnico assegnato allo Stabulario svolge le seguenti mansioni:
  - a. Cambio lettiera e mangime programmati;
  - b. Controllo e registrazione dei parametri ambientali;
  - c. Controllo delle condizioni generali degli animali secondo il seguente schema: testa, collo, schiena, arti e ventre, ano, prepuzio, vulva e superficie esterna di ogni animale per verificare l'assenza di lesioni, neoformazioni o secrezioni. Rilevazioni comportamentali: aspetto vigile, portamento equilibrato sulle quattro zampe, interesse e reazione verso l'ambiente circostante, massa corporea adeguata e ben distribuita, atteggiamento posturale adeguato. Qualsiasi alterazione rilevata comporta l'immediato allontanamento dalla stanza della o delle gabbie interessate nel locale di isolamento. L'operazione deve essere annotata e segnalata al Medico Veterinario dello Stabulario;
  - d. Lavaggio delle attrezzature dello Stabulario, giornaliero: gabbie, griglie, bottiglie di abbeverazione, cappucci in acciaio delle bottiglie, rack e filtri copricappuccio;



- e. Utilizzo macchinari automatici per la pulizia del materiale di cui sopra e utilizzo autoclave per la sterilizzazione del seguente materiale: tute, casacche, pantaloni, calzari, lettiera, bottiglie e cappucci in acciaio.
- f. Pulizia periodica, della lavagabbie e di tutte le attrezzature, scaffalature e piani di lavoro presenti nella zona lavaggio, come da registro regolarmente firmato;
- g. Svuotamento giornaliero delle box di stoccaggio delle gabbie sporche;
- h. Rimozione giornaliera della lettiera sporca dalle gabbie e preparazione di queste ultime per il lavaggio insieme a griglie, bottiglie e cappucci;
- i. Procedure giornaliere di decontaminazione ed introduzione dei materiali attraverso le barriere come: passaggio del materiale all'interno della zona pulita mediante lavagabbie (gabbie, griglie, cappucci mangime, materiale per l'arricchimento) ed autoclave (bottiglie, lettiera, tute, casacche e cappucci);
- j. Ricevimento e stoccaggio dei materiali di consumo;
- k. Sostituzione filtri per l'acqua di abbeverazione;
- l. Comunicazione al Responsabile della Gestione dello Stabulario circa l'approvvigionamento del materiale di consumo in via di esaurimento (vestiario del personale, monouso in genere, detergenti, disinfettanti, ecc.), del mangime, della lettiera;
- m. Controllo dello stato di conservazione del mangime consegnato, destinato agli animali da esperimento, con verifica della scadenza;
- n. Controllo dello stato di conservazione della lettiera e dell'integrità dei sacchi;
- o. Conferimento nelle apposite aree dei rifiuti di Stabulario (vedi art. 18);
- p. Programmazione della manutenzione impianti nonché della manutenzione e controllo dell'efficienza delle apparecchiature preposte.

## TITOLO II - Linee guida

### Art. 8 - Regolamentazione degli accessi

1. L'accesso allo Stabulario è consentito esclusivamente a personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, che dovrà operare in base alle normative vigenti.
2. L'autorizzazione è prevista solo per coloro che sono ufficialmente inseriti nei progetti che includano sperimentazione animale approvati dal Ministero della Salute ed è rilasciata dal Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario. Coloro che accedono allo Stabulario non devono aver avuto contatti con animali stabulati in altri stabilimenti nei due giorni precedenti.
3. I ricercatori non strutturati ed i laureandi accedono allo Stabulario su richiesta e sotto la responsabilità diretta del Responsabile del progetto di ricerca, previo consenso del Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario.
4. Alla zona SPF si accede separatamente, previo cambio delle calzature o utilizzo di apposite soprascarpe conservate in un locale apposito, a cui si accede dopo l'ingresso nella zona doccia ad aria. Coloro che accedono alla zona SPF non devono aver avuto contatti con animali stabulati nella zona convenzionale e non devono aver avuto contatti con animali stabulati in altri stabilimenti nella settimana precedente.
5. I ricercatori autorizzati possono accedere allo Stabulario soltanto in orari diversi da quelli in cui opera il personale addetto alla cura degli animali e alla pulizia degli ambienti.
6. I ricercatori afferenti ai diversi progetti autorizzati potranno accedere allo Stabulario previa prenotazione su apposita agenda elettronica, condivisa da tutti gli autorizzati. Le prenotazioni potranno essere previste con anticipo massimo mensile, a meno che il piano sperimentale approvato non preveda procedure di durata superiore ad un mese.
7. È vietato l'accesso allo Stabulario alle donne in stato di gravidanza e nei successivi sette mesi dopo il parto, ai sensi del D.Lgs 151/2001 e s.m.i. (l'operatrice deve immediatamente interrompere l'accesso allo Stabulario non appena accertato lo stato di gravidanza).
8. Al di là del personale addetto allo Stabulario e dei ricercatori autorizzati nessuno può essere introdotto all'interno della struttura senza l'autorizzazione del Responsabile della Gestione dello Stabulario.



#### **Art. 9 - Norme comportamentali di base**

1. Non mangiare, bere, fumare, conservare cibo o applicare cosmetici nei locali dello Stabulario.
2. Lavarsi le mani sia prima di entrare che prima di uscire dallo Stabulario.
3. Prima di entrare nei locali di stabulazione e prima di uscire dallo Stabulario, disinfettare le mani con apposito gel disinfettante posto in prossimità delle relative porte.
4. È obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI):
  - a. Non indossare le stesse scarpe che vengono utilizzate in altri locali della struttura o all'esterno della stessa; a tale scopo si possono utilizzare scarpe dedicate o sovrascarpe monouso da indossare all'entrata dello stabilimento e da togliere all'uscita;
  - b. Utilizzare indumenti dedicati: divise o camici in cotone diversi da quelli indossati negli altri ambienti, o preferibilmente camici monouso. Indossare il camice ogni volta che si entra nello Stabulario;
  - c. Utilizzare guanti monouso tutte le volte che si viene a contatto con animali; i guanti vanno cambiati tutte le volte che si rompono e devono coprire i polsini del camice;
  - d. Le persone addette al cambio di lettiera devono cambiare i guanti ogni volta che si dedicano ad un armadio o rack. In caso di armadi, i guanti vanno cambiati per ogni ripiano, a meno che non si operi su una stessa colonia di animali;
  - e. Indossare, nel caso di operazioni che possano determinare schizzi di liquidi, occhiali di protezione e cuffia per capelli monouso.
5. Evitare il contatto di eventuali superfici del corpo dell'operatore non protette da DPI, con animali, materiali biologici o altri potenziali allergeni; evitare di portare le mani al viso mentre si lavora con gli animali.
6. Per le operazioni che prevedano utilizzo di aghi o strumenti taglienti, predisporre procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza, allestendo per lo smaltimento contenitori rigidi adeguati e debitamente segnalati ed identificati (dopo l'uso non rimettere i cappucci agli aghi ma smaltirli negli appositi contenitori resistenti alle punte o al taglio).
7. Gli interventi sperimentali sugli animali dovranno essere eseguiti solo dagli operatori inclusi nel progetto di ricerca autorizzato dal Ministero della Salute.
8. Qualora un animale presente nello stabilimento mostri sintomi clinici riferibili a malattia, deve essere immediatamente separato dagli altri e segnalato al Medico Veterinario (vedi art. 20).
9. Predisporre specifiche procedure di disinfezione delle superfici e dei locali (vedi art. 15).
10. È necessario mantenere sempre chiuse tutte le porte presenti all'interno dello Stabulario. La porta principale di accesso deve essere sempre chiusa, anche in presenza di operatori all'interno dello Stabulario.
11. Uno o più armadi dedicati, situati in un locale (locale quarantena) in cui non è prevista stabulazione permanente, sono previsti per isolare gli animali di nuova acquisizione o provenienti da altre strutture, fino ad accertamento del loro stato di salute. Uno degli armadi del locale quarantena può essere utilizzato per ospitare animali malati o feriti (vedi art. 20).
12. Lo Stabulario comprende due "stanze delle procedure", una in zona SPF ed una in zona convenzionale, in cui vengono ospitati animali sottoposti a procedure che richiedono l'utilizzazione di apparecchiature appositamente dedicate. Gli animali rimangono in tale stanza, sotto sorveglianza del ricercatore responsabile, fino al termine della procedura.
13. Le stanze devono essere lasciate pulite ed in ordine dopo ogni utilizzo.
14. Ogni elemento introdotto nella zona SPF deve essere disinfettato/autoclavato e conservato nel locale posto all'uscita dell'autoclave passante.
15. La presenza di arricchimenti nelle gabbie deve essere controllata ed in caso di mancanza di questi ultimi, reintrodurli. L'arricchimento ambientale costituisce un obbligo di legge.
16. Al fine di garantire un miglior ambiente di lavoro, la comunicazione tra operatori e personale autorizzato deve essere il più possibile chiara e precisa.
17. Per una chiara comunicazione tra utilizzatori autorizzati ed operatori è disposta la consultazione di registri condivisi online (es. Google drive).





18. Per comunicare con gli operatori addetti alla cura degli animali e dei locali sono disponibili le mail istituzionali o incontri periodici, previa consultazione degli operatori stessi.
19. Le attrezzature e i materiali usati nelle sperimentazioni non devono provenire da laboratori esterni in cui siano utilizzati animali, se non previa sterilizzazione.
20. Deve essere evitata l'introduzione nello Stabulario di materiale biologico proveniente da animali non mantenuti presso lo Stabulario o di origine non controllata. Deve inoltre essere sempre e anticipatamente segnalato al Responsabile della Gestione dello Stabulario l'uso, nel trattamento sperimentale degli animali, di materiale biologico umano, materiale patogeno, sostanze chimiche e altri materiali o sostanze pericolose.

#### **Art. 10 - Procedura per ordinare animali**

1. I ricercatori, prima di procedere all'acquisizione degli animali da utilizzare nello Stabulario, dovranno ottenere l'assenso del Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario che accerterà la disponibilità degli spazi per il mantenimento degli stessi. A tale scopo verrà fatto loro compilare un apposito modulo. Gli animali che arriveranno senza la conferma di disponibilità di spazio di stabulazione non saranno accettati.
2. Nel caso in cui gli animali provengano da un altro Stabulario, il Responsabile del progetto di ricerca è tenuto a comunicare al Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario la provenienza, il numero degli animali, la specie, il ceppo, il titolo del progetto e la data di arrivo e fornire copia del certificato sanitario con gli ultimi esami sierologici effettuati. Il Medico Veterinario, una volta visionato il certificato sanitario, comunica al Responsabile del progetto di ricerca eventuali profilassi, trattamenti o precauzioni da adottare prima o all'arrivo degli animali.
3. Per motivi di sicurezza, non è consentito accedere agli animali di altri ricercatori.
4. L'eventuale donazione di animali ad altri ricercatori deve essere autorizzata dal Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario, segnalata ed annotata.

#### **Art. 11 - Procedura per inviare animali ad altri enti di ricerca**

1. Nel caso in cui si presenti la necessità di inviare animali verso altri centri di ricerca, nella richiesta devono essere indicati il nome del Responsabile del progetto di ricerca, il numero di animali, la specie, il ceppo, la data di partenza, il motivo della spedizione, il nome e indirizzo del destinatario. Sarà cura del Medico Veterinario fornire il certificato sanitario.
2. Il trasferimento di animali vivi presso altre strutture è consentito solo se la struttura che accoglie gli animali è autorizzata in base alla normativa vigente. Sarà richiesta lettera di accettazione.

#### **Art. 12 - Controlli giornalieri nelle sale di stabulazione**

1. Una persona autorizzata all'accesso ha l'obbligo del controllo giornaliero degli animali e di annotare giornalmente eventuali sacrifici, decessi e/o trasferimenti e/o note sulle schede affisse in ogni stanza di stabulazione o presenti on line. Qualsiasi alterazione rilevata comporta l'immediato allontanamento dalla stanza della o delle gabbie interessate nel locale di isolamento.
2. Una persona autorizzata all'accesso ha l'obbligo del controllo giornaliero di temperatura ed umidità nelle stanze di stabulazione e di annotare giornalmente la temperatura rilevata sulle schede di controllo giornaliero, affisse in ogni stanza/armadio di stabulazione o presenti on line.
3. In caso di interruzione di alimentazione elettrica degli armadi, le porte degli stessi vanno aperte e deve essere avvertito il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario. In caso di malfunzionamento delle attrezzature destinate ad ospitare gli animali, va controllato immediatamente il motivo di malfunzionamento e va avvertito il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario per capire come procedere.



#### **Art. 13 - Controlli sanitari nei locali di stabulazione**

1. Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario o un suo delegato deve provvedere all'adempimento periodico di adeguato monitoraggio sanitario in ogni stanza/armadio di stabulazione dello Stabulario, secondo un piano sanitario concordato con il Medico Veterinario. Le analisi devono avvalersi di tecniche di microbiologia, immunologia enzimatica, parassitologia e biologia molecolare, per la ricerca di batteri, parassiti, funghi, micoplasmi e virus e vengono svolte da apposite ditte in accordo con le direttive della Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA).
2. Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario è tenuto a conservare tutti i report relativi a ciascun controllo sanitario e ad attuare opportune misure preventive e provvedimenti al fine di garantire lo stato di benessere degli animali.

#### **Art. 14 - Programma di controlli periodici formalizzati**

1. Il controllo periodico dell'impianto di condizionamento dei locali è eseguito dalla Ditta designata dalla Area Gestione Edilizia - Gestione impianti termici.
2. L'efficienza degli impianti di illuminazione (ciclo luce-buio) dei locali di stabulazione deve essere eseguita con cadenza settimanale.
3. La pulizia dei filtri dei macchinari interni ai locali stabulari deve essere eseguita con cadenza bimestrale.
4. La manutenzione ordinaria dei macchinari viene effettuata con cadenza semestrale.
5. Il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario o un suo delegato, con cadenza semestrale incarica una persona competente ad ispezionare i pozzetti di scarico e gli scarichi dei lavabi per rimuovere eventuali detriti derivanti dalle attività di pulizia delle gabbie e dei locali.

### **TITOLO III - Procedure operative standard (POS)**

#### **Art. 15 - Procedure di disinfezione delle superfici dei locali e degli oggetti**

1. Pulizia e lavaggio degli ambienti:
  - a. Il pavimento di tutte le aree dello Stabulario deve essere spazzato con frequenza giornaliera con particolare cura al perimetro dei locali, agli angoli, dietro le porte e sotto le scaffalature. La spazzatura dei locali ospitanti animali deve essere effettuata mediante una scopa e deve avvenire stanza per stanza a porte chiuse; l'immondizia è raccolta all'interno della stanza mediante una paletta adatta onde limitare il rischio di contaminazione tra una stanza e l'altra.
  - b. Il pavimento deve essere quotidianamente lavato mediante uno spazzolone e uno straccio per pavimenti precedentemente imbevuto con una soluzione composta da detergente ed acqua e successivamente risciacquato solamente con acqua. Due volte a settimana, oltre l'uso di acqua e detergente, si ricorre al lavaggio con una soluzione composta da disinfettante ed acqua, seguito da risciacquo con sola acqua.
  - c. Periodicamente (almeno una volta al mese), si esegue anche la pulizia delle pareti con acqua e disinfettante, dopo aver rimosso lo sporco con acqua e detergente.
  - d. Per la pulizia vengono utilizzati due prodotti disinfettanti con caratteristiche chimiche diverse (ipoclorito di sodio alternato a detersivi con azione virucida-biocida ad ampio spettro). Per evitare l'insorgenza di eventuali agenti patogeni resistenti, tali prodotti saranno usati con rotazione mensile.
  - e. Deve essere tenuto un registro dove indicare la frequenza e la zona lavata/disinfettata. Il registro deve essere aggiornato giornalmente dall'operatore che effettua la pulizia.
2. Sostituzione, lavaggio e disinfezione dei beverini e delle gabbie:
  - a. I beverini devono essere giornalmente sciacquati con acqua e riportati a volume. La sostituzione e disinfezione (con uso alternato di ipoclorito di sodio e detersivi con azione virucida-biocida ad ampio spettro) dei beverini avviene almeno con cadenza settimanale. Il lavaggio deve essere effettuato a mano inserendo uno scovolino di adatte dimensioni, le bottiglie riempite con



disinfettante, accuratamente risciacquate con acqua, asciugate all'aria e riposte negli appositi scaffali.

- b. Le gabbie degli animali devono essere lavate a mano o nella lavagabbie e disinfettate (con uso alternato di ipoclorito di sodio e detergenti con azione virucida-biocida ad ampio spettro), accuratamente risciacquate con acqua corrente, lasciate asciugare all'aria e riposte nelle aree apposite.
- c. Le griglie di acciaio dei contenitori in policarbonato devono essere lavate a mano o nella lavagabbie e disinfettate con uso alternato di ipoclorito di sodio e detergenti con azione virucida-biocida ad ampio spettro alla fine del ciclo sperimentale o almeno mensilmente.
- d. I ripiani degli armadi alla fine del ciclo sperimentale vengono accuratamente puliti e disinfettati con uso alternato di ipoclorito di sodio e detergenti con azione virucida-biocida ad ampio spettro.
- e. Le gabbie, i beverini e le griglie della zona SPF dopo il ciclo di lavaggio devono essere autoclavati prima di essere utilizzati nella zona stessa.

#### **Art. 16 - Procedura per la gestione dei flussi sporco/pulito**

1. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito.
2. Le operazioni di pulizia vengono eseguite tutti i giorni.
3. Le gabbie sporche vengono sottoposte a lavaggio nella lavagabbie all'interno dell'apposito ambiente lavanderia dello Stabulario.
4. Le gabbie pulite vengono conservate, in numero congruo per permettere il cambio delle gabbie presenti negli armadi e/o nei racks, nelle scaffalature dei locali di stoccaggio dedicati e situati rispettivamente in due diversi locali nelle zone convenzionale e SPF.
5. Ogni stanza ha il suo sharpack per il deposito delle lettiere usate che non deve essere spostato in altre zone.

#### **Art. 17 - Procedure di controllo della temperatura e umidità**

1. La temperatura ambientale, misurata con un termometro con segnalazione di massima e di minima deve essere rilevata ogni giorno.
2. Se la temperatura eccede l'intervallo dei valori normati dalla legge in base alle specie stabulate (roditori =  $21^{\circ}\text{C} \pm 2$ ), occorre segnalare l'accaduto al Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario.
3. L'umidità ambientale dovrà essere rilevata ogni giorno.
4. La rilevazione della temperatura e dell'umidità deve essere registrata nelle schede di controllo giornaliero, disponibili per ogni stanza/armadio di stabulazione oppure on line, almeno una volta al giorno.

#### **Art. 18 - Procedure per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la conservazione e lo smaltimento delle carcasse**

1. Eliminazione dei rifiuti di origine animale:  
I rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato sulla base delle indicazioni fornite dalle normative vigenti (D. Lgs.152/06 s.m.i.) e stoccati in apposita area.  
In particolare, i rifiuti prodotti sono:
  - EER 18.02.02\* - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, contaminati biologicamente da sangue o altri fluidi biologici animali o affini, da raccogliere in cartoni/fusti rigidi omologati. Negli stessi andranno conferiti anche i contenitori rigidi contenenti oggetti taglienti e/o pungenti contaminati.
  - EER 18.02.03 - Lettiere di Stabulario da raccogliere in cartoni/fusti rigidi omologati.
2. Conservazione e smaltimento delle carcasse degli animali:
  - a. Le carcasse degli animali sacrificati da parte dello sperimentatore e/o venuti a morte, vanno rimosse giornalmente e messe in sacchi di plastica.
  - b. I sacchi chiusi, sui quali viene apposta un'etichetta indicante il contenuto, vengono posti nel congelatore deputato allo scopo per essere congelati e mantenuti a  $-20^{\circ}\text{C}$ , nel locale apposito situato alla fine della zona convenzionale, fino al loro smaltimento. È severamente vietato lo



smaltimento di carcasse e/o organi non identificati al di fuori della procedura descritta.

- c. In ogni caso lo smaltimento delle carcasse degli animali e di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente (D.Lgs. 26/2014 e s.m.i. e Direttiva 2010/63/UE e s.m.i.).

#### **Art. 19 - Procedura in caso di fuga di animali**

1. Per prevenire l'eventuale fuga di animali, le porte dello Stabulario devono essere sempre tenute chiuse. I locali di stabulazione devono contenere solamente i racks e/o gli armadi per la stabulazione degli animali e gli eventuali carrelli o le cappe mobili utilizzati per il trasporto o cambio gabbie, non devono avere materiali accatastati sul pavimento e i sacchi di mangime o di segatura, quando non utilizzati, devono essere sigillati e posti negli appositi carrelli. Particolare attenzione va effettuata durante il cambio di gabbia, avendo cura di maneggiare gli animali in modo da non provocare stress o favorire la fuga degli animali.
2. Se durante l'ispezione giornaliera o altre attività nello Stabulario si rilevasse l'assenza di un animale da una gabbia o la presenza di un animale al di fuori delle gabbie, è necessario isolare l'ambiente e non aprire la porta fino a cattura dell'animale libero.
3. Animali fuori gabbia devono essere catturati e isolati in una gabbietta in attesa della verifica di tutte le gabbie presenti per individuare la gabbia dalla quale si presume possano essere usciti. Essi non dovranno mai essere reintrodotti in una qualsiasi gabbia numerata, se non in una nuova gabbia vuota appositamente identificata.
4. Dopo un'attenta verifica del protocollo sperimentale da parte del Responsabile del progetto di ricerca o un suo delegato, questi provvederà alla sua re-introduzione, assegnerà una nuova identificazione o provvederà all'eventuale soppressione.

#### **Art. 20 - Procedura per animali malati o feriti**

1. Qualora un animale presente nello Stabulario mostri sintomi clinici riferibili a malattia o sia ferito (non derivante da conseguenze di protocolli sperimentali) deve essere immediatamente separato dagli altri.
2. Il locale quarantena dispone di un armadio che potrà ospitare gli animali sofferenti in assenza di altri animali, in attesa dell'intervento del Medico Veterinario.
3. È necessario chiamare/avvertire comunque il Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario.
4. Nel caso si renda necessario procedere con l'eutanasia dell'animale, è obbligatorio etichettare chiaramente l'involucro di plastica e conservarlo separatamente per permettere eventualmente una analisi dell'animale da parte del ricercatore responsabile del protocollo sperimentale.

#### **Art. 21 - Procedura per l'eutanasia**

1. L'inalazione di diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) è considerata per i piccoli roditori l'eutanasia più etica poiché l'animale perde coscienza molto rapidamente senza che esso sperimenti stress o provochi convulsioni.
2. L'eutanasia può essere effettuata esclusivamente dal Responsabile per l'eutanasia espressamente indicato nel progetto di ricerca relativo.
3. Controllare la gabbia di Plexiglas dedicata e il tubo per eventuali fratture e soluzioni di continuità e il manometro per accertare la presenza sufficiente di gas nella bombola.
4. Con il coperchio della scatola chiuso, aprire la valvola per circa 60 secondi per saturare la camera con il diossido di carbonio e ottenere una concentrazione di circa 80-100% di CO<sub>2</sub>, determinando l'anestesia in 12-30 secondi. Chiudere la valvola.
5. Attendere 180 secondi per avere la certezza che l'animale non sia più in vita.
6. Aprire il coperchio della gabbia, attendere qualche secondo e porre l'animale in un sacchetto di plastica e avviarlo a smaltimento secondo le procedure descritte nel presente regolamento (art. 17).
7. Ripetere la procedura dal punto 3 al punto 6 per ogni altro animale da sopprimere.
8. In alternativa all'utilizzo di CO<sub>2</sub>, l'animale può essere sacrificato per dislocazione cervicale. Tale procedura è a volte preferibile in base al protocollo sperimentale.



**Art. 22 - Procedura per la manipolazione e trasporto di materiale biologico dallo Stabulario ad altri locali della struttura**

1. Il trasporto di materiale biologico (organi, frammenti di tessuti animali, emoderivati, ecc.) deve avvenire mediante l'uso di contenitori a tenuta ermetica, infrangibili, resistenti a spaccature, tagli e punture, alloggiati all'interno di appositi cestelli di trasporto o contenitori secondari, onde evitare fuoriuscite di materiale.
2. I contenitori, di cui al punto precedente, devono essere alloggiati in un ulteriore contenitore secondario che assicuri la posizione verticale del campione. I contenitori secondari devono essere costituiti da materiale resistente a disinfettanti chimici; inoltre devono essere regolarmente decontaminati dopo l'uso.
3. I contenitori devono essere adeguatamente etichettati e riportare la frase "contiene materiale biologico".
4. I rifiuti e gli scarti della lavorazione (rifiuti speciali sanitari) devono essere eliminati attraverso l'uso di adeguati contenitori di raccolta (vedi art. 17 comma 1)
5. I rifiuti rappresentati dagli animali sacrificati o resti anatomici di essi vanno stoccati nell'apposito congelatore (vedi art. 17 comma 2) dentro idonei contenitori prima della loro eliminazione.

**Art. 23 - Procedure in caso di infortunio legato alle attività dello Stabulario**

1. In caso di morso o graffio:
  - a. Togliersi i guanti e gli indumenti protettivi;
  - b. Lavare con acqua e sapone la parte interessata e disinfettare la ferita;
  - c. Informare il Datore di lavoro e il Responsabile della Gestione dello Stabulario;
  - d. Rivolgersi quanto prima al Pronto Soccorso informando il medico di turno sulla causa della ferita;
  - e. Individuare, isolare e segnalare al Responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario, l'animale che ha causato l'infortunio e la gabbia dove è tenuto.
2. In caso di iniezioni, tagli, abrasioni:
  - a. Togliersi i guanti e gli indumenti protettivi;
  - b. Sciacquare abbondantemente le mani e la parte colpita;
  - c. Applicare un disinfettante adatto per la pelle;
  - d. Informare il Datore di lavoro e il Responsabile della Gestione dello Stabulario;
  - e. Recarsi al Pronto Soccorso e informare il medico di turno sulla causa della ferita e, se è possibile, fornire informazioni riguardo all'agente biologico coinvolto.